

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1464

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DIONISI, GRASSANI, BETTONI
BRANDANI, BRESCIA, ZUFFA, ZITO e ZAPPASODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1993

Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione di una quota fissa capitaria per la fruizione dell'assistenza medica di base, prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è stata unanimemente percepita come una misura iniqua ed impopolare, che ha gravemente ferito principi fondamentali di solidarietà sociale.

Nei giorni scorsi il Ministro della sanità ha aggiunto un ulteriore elemento di iniquità odiosa a questa vicenda, imponendo al Servizio sanitario nazionale un'interpretazione della suddetta norma, in base alla quale la

quota fissa è dovuta anche dagli eredi di soggetti deceduti dopo l'entrata in vigore della medesima norma, per i congiunti deceduti. La composizione del nucleo familiare è da considerarsi però come parametro di reddito per i soggetti sottoposti al pagamento della quota fissa di lire 85.000 per la medicina di base. A parte la scarsa rispondenza di tale interpretazione al disposto testuale della legge, appare necessario ed urgente correggere, con un'interpretazione autentica data con apposita legge, un'ennesima ingiustizia ai danni degli assistiti. Si raccomanda pertanto una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, deve essere interpretato nel senso che nessuna quota per l'assistenza di base è dovuta per soggetti deceduti.